



### Ordinanza n. 18 del 2021

Presidente: Giancarlo Coraggio - Giudice relatore e redattore: Giuliano Amato  
*decisione del 14 gennaio 2021, deposito dell'11 febbraio 2021*  
*comunicati stampa del [14 gennaio 2021](#) e dell'[11 febbraio 2021](#)*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

*atti di promovimento: [ordinanza n. 78 del 2020](#)*

#### **parole chiave:**

COGNOME PATERNO – COGNOME MATERNO – PRINCIPIO DI  
UGUAGLIANZA – QUESTIONE PREGIUDIZIALE - AUTORIMMISSIONE

#### **disposizioni impugnate:**

- art. 262, 1° comma, del [codice civile](#)

#### **disposizioni parametro:**

- artt. 2 e 3 della [Costituzione](#)

- art. 117 della [Costituzione](#) in relazione agli artt. 8 e 14 della [Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali \(CEDU\)](#), nonché agli artt. 7 e 21 della [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea \(CDFUE\)](#)

#### **dispositivo:**

sospensione e autorimmissione

Con l'ordinanza in epigrafe la Corte ha sollevato dinanzi a sé la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 262, 1° comma, del codice civile, che detta la disciplina dell'attribuzione del cognome ai figli nati fuori dal matrimonio. L'ordinanza n. 18 del 2021 individua, infatti, una **questione pregiudiziale di legittimità costituzionale** rispetto a quanto chiedeva il Tribunale di Bolzano, e cioè di dichiarare incostituzionale la norma là dove non prevede, in caso di accordo tra i genitori, la possibilità di trasmettere al figlio il cognome materno invece di quello paterno.

**La Corte si chiede infatti se, prima ancora, l'accordo dei genitori sul cognome da dare al figlio possa rimediare alla disparità fra di loro qualora, in mancanza di accordo, prevalga comunque quello paterno.**

A sostegno della decisione di autorimmissione della questione di legittimità, la Corte ha osservato che, qualora venisse accolta la prospettazione del Tribunale di Bolzano, in tutti i casi in cui manchi l'accordo dovrebbe essere ribadita la regola che impone l'acquisizione del solo cognome paterno. **E poiché si tratta di un'ipotesi verosimilmente assai**

**probabile, verrebbe ad essere così riconfermata la prevalenza del patronimico, la cui incompatibilità con il valore fondamentale dell'uguaglianza è stata riconosciuta da tempo dalla stessa Corte, che ha più volte invitato il legislatore a intervenire.**

Ancorché siano legittimamente prospettabili soluzioni normative differenziate e permanga conseguentemente la discrezionalità del legislatore, la Corte ha ritenuto la necessità di sollevare - in riferimento ai parametri suindicati - la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 262, 1° comma, del codice civile, **nella parte in cui, in mancanza di accordo dei genitori, impone l'acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori.**

La necessità di risolvere tale questione pregiudiziale ha ovviamente comportato la **previa sospensione** del processo incidentale "principale" promosso dal Tribunale di Bolzano con ordinanza di rimessione del 17 ottobre 2019, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2020.

*Antonio Riviezzo*